

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PEC AL PROPRIO ORDINE DI APPARTENENZA

L'Ordine è **obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione** dall'Albo per il professionista che non regolarizza la propria posizione. Infatti il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24) ha introdotto sanzioni per il medico che non comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata al proprio Ordine professionale: "Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio".

Tale adempimento da parte degli OMCeO è strettamente obbligato in quanto "... il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti ..., ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi."

Ricordiamo che l'obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata è previsto da diversi anni dalla L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008, che, per favorire un flusso informativo corretto tra professionisti ed enti pubblici e privati, già imponeva la comunicazione della PEC all'Ordine.